

**DWS Investment GmbH
60612 Francoforte sul Meno (Germania)**

Ai detentori di quote del fondo OICVM

DWS CIO View Defensive (ISIN: DE000DWS1UR7)

Intendiamo apportare le seguenti modifiche alle Condizioni speciali d'investimento del suddetto fondo OICVM previa approvazione dell'Istituto federale per la sorveglianza sui servizi finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, di seguito "BaFin").

A. Adeguamento delle Condizioni generali d'investimento

1. Limiti dell'emittente e limiti d'investimento

L'articolo 11 paragrafo 4 delle Condizioni generali d'investimento ("Limiti dell'emittente e limiti d'investimento") viene modificato e integrato. Si precisa che la Società può investire fino al 25% del valore del fondo OICVM in determinati titoli ipotecari, obbligazioni comunali e titoli obbligazionari.

Inoltre, viene inserito un nuovo sottoparagrafo b) che tiene conto delle modifiche relative all'emissione di obbligazioni garantite ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2162 del 27 novembre 2019, a condizione che tali obbligazioni siano state emesse dopo il 7 luglio 2022.

Il testo dell'articolo 11 paragrafo 4 delle Condizioni generali d'investimento sarà il seguente:

"Art. 11 Limiti dell'emittente e limiti d'investimento

(...)

4. La Società può investire per ogni emittente fino a un massimo del 25% del valore del fondo OICVM in

a) Titoli ipotecari e obbligazioni comunali nonché titoli obbligazionari emessi da istituti di credito con sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in un altro Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo prima dell'8 luglio 2022, se tali istituti di credito sono soggetti a uno specifico controllo pubblico in base alle disposizioni di legge a tutela dei detentori di detti titoli obbligazionari e i fondi ricavati dall'emissione dei titoli obbligazionari vengono investiti in valori patrimoniali che coprono a sufficienza le passività risultanti da tali titoli obbligazionari per tutta la loro durata e che in caso di insolvibilità dell'emittente vengono utilizzati in via prioritaria per i rimborsi e il pagamento degli interessi giunti a scadenza.

b) Titoli obbligazionari garantiti ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 1 della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (GU L 328 del 18 dicembre 2019, pag. 29), che sono stati emessi dopo il 7 luglio 2022.

Nel caso in cui la Società investa più del 5% del valore del fondo OICVM in titoli obbligazionari dello stesso emittente ai sensi della frase 1, il valore complessivo di tali titoli non potrà superare l'80% del valore del fondo OICVM."

2. Procedure di risoluzione delle controversie

Il riferimento contenuto nell'articolo 25 delle Condizioni generali d'investimento ("Procedure di risoluzione delle controversie") alla piattaforma europea online per la risoluzione delle controversie, la cui operatività è stata sospesa dall'UE a partire dal 20 luglio 2025, viene eliminato.

Il testo dell'articolo 25 delle Condizioni generali d'investimento sarà il seguente:

"Art. 25 Procedure di risoluzione delle controversie

La Società si è impegnata a partecipare alle procedure di risoluzione delle controversie dinanzi a un organismo di conciliazione per i consumatori.

In caso di controversie, i consumatori possono rivolgersi alla Ombudsstelle für Investmentfonds des BVI (Bundesverband Investment und Asset Management e.V.) che funge da organismo di conciliazione competente. La Società partecipa alle procedure di risoluzione delle controversie dinanzi a tale organismo di conciliazione.

Il recapito è il seguente:

Büro der Ombudsstelle des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V.,

Unter den Linden 42, 10117 Berlino, Germania

www.ombudsstelle-investmentfonds.de.“

B. Adeguamento delle Condizioni speciali d'investimento

1. Spiegazione delle caratteristiche strutturali delle singole classi di quote

Per il fondo OICVM sono attualmente previste classi di quote con i suffissi “F” e “H” negli artt. 30, 31 e 33 delle Condizioni speciali d'investimento. Nell'art. 29 delle Condizioni speciali d'investimento (“Quote”) vengono introdotti i nuovi paragrafi 3 e 4, che illustrano le caratteristiche strutturali delle singole classi di quote e il cui testo sarà il seguente:

“Art. 29 Quote

(...)

3. Le quote della classe F sono disponibili per gli investitori

- (i) che acquistano quote tramite distributori non residenti in Spagna,
- (ii) che acquistano quote tramite distributori residenti in Spagna e sono investitori professionali ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 19 numero 32 del Codice tedesco sugli investimenti di capitale (KAGB).

Gli investitori professionali ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 19 numero 32 KAGB che acquistano quote della classe F a proprio nome per conto di terzi sono tenuti a confermare alla Società che tali quote vengono acquistate per un investitore professionale ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 19 numero 32 KAGB. La Società, a propria discrezione, può richiedere prova dell'esistenza di tali requisiti.

4. Le quote della classe con suffisso “H” (“Classi di quote hedged”) servono da copertura per la classe di quote. L'operazione di copertura serve a ridurre il rischio della classe di quote coperta, derivante dalle fluttuazioni dei tassi di cambio tra la valuta della classe di quote coperta e la valuta del fondo in questione (indicata dalla lettera “H”). (...)”

2. Diritto di rescissione da parte della Società

Nell'articolo 29 delle Condizioni speciali d'investimento (“Quote”) viene introdotto un nuovo paragrafo 5. Qui si informano gli investitori circa il diritto della Società di rescindere un contratto con un investitore per gravi motivi. Il testo sarà il seguente:

“Art. 29 Quote

(...)

5. La Società ha facoltà di rescindere un contratto con un investitore per gravi motivi. Un grave motivo sussiste in particolare se

- l'investitore è una “U.S. Person” (secondo la definizione di “U.S. Person” ai sensi del Regulation S del Securities Act statunitense) oppure
- il nome dell'investitore è stato inserito nell'elenco consolidato, a cura della Commissione europea, delle persone, associazioni ed entità soggette a sanzioni finanziarie dell'UE, nonché nei corrispondenti elenchi delle sanzioni delle Nazioni Unite, dell'OFAC negli Stati Uniti e dell'HMT nel Regno Unito.

Al ricevimento della rescissione del contratto, l'investitore è tenuto a restituire immediatamente alla Società le quote ricevute. La Società è obbligata a riacquistare le quote al prezzo di rimborso vigente per conto del fondo. (...)"

Inoltre, alle Condizioni generali e speciali d'investimento vengono apportate ulteriori modifiche di natura esclusivamente redazionale che non comportano alcuna modifica sostanziale.

Le modifiche alle Condizioni generali e speciali d'investimento entrano in vigore il 28 febbraio 2026.

I detentori di quote che non accettano le modifiche apportate alle Condizioni generali e speciali d'investimento possono riscattare le quote del fondo OICVM gratuitamente. A questo riguardo, si prega di rivolgersi alla banca depositaria di riferimento.

Le condizioni contrattuali valide, il prospetto informativo e le informazioni chiave per gli investitori sono disponibili gratuitamente presso DWS Investment GmbH e online nel sito www.dws.de.

Francoforte sul Meno (Germania), febbraio 2026

Il Consiglio di amministrazione